

QUADERNO

FINANZIAMENTI FINO A 25.000€

Come richiederli



Finanziamenti fino a 25.000 euro: come richiederli

Con la collaborazione di Felicia Sdanganelli

Sommario

Finanziamenti fino a 25.000 euro: come richiederli

Premessa.....	3
1. I soggetti ammessi	4
2. Il merito creditizio.....	5
2.1 Il caso: soggetti con debiti deteriorati.....	6
3. L'importo delle garanzie concesse dallo Stato ed i costi del finanziamento.....	8
3.1 Il caso: utilizzo delle garanzie su prestiti precedenti	10
4. Vincoli di destinazione dei finanziamenti ottenuti	12
5. Prestiti fino a 25.000 euro	13
5.1 limiti all'erogazione dei finanziamenti.....	13
5.2 La Procedura: compilazione del modulo e dell'Allegato 4-bis del MISE.....	15
5.3 Il caso: documenti per la prima fase di istruttoria.....	19
5.2 Il rimborso dei finanziamenti	19

Premessa



Con l'art. 13 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 c.d. "Decreto Liquidità", il Legislatore ha disciplinato le nuove modalità di accesso al credito mediante utilizzo del "Fondo di garanzia per le PMI", istituito con la Legge n. 662/96.



Su tale strumento il Governo era già intervenuto, con l'art. 49 del DI 18/2020 cd "Cura Italia", nel tentativo di ampliare le misure agevolative volte alla concessione di finanziamenti a favore di Start up e PMI innovative mediante la concessione di una garanzia pubblica volta a ridurre il rischio di insolvenza nei confronti delle banche e quindi a facilitare l'accesso alle linee di credito da parte dei soggetti in sofferenza economica.

La misura è ora rivolta a **professionisti, autonomi ed imprese fino a 499 dipendenti** che intendano richiedere **finanziamenti** per un importo massimo **fino a 5 milioni**.

L'intervento si articola in tre diverse misure, ciascuna delle quali prevede requisiti, condizioni e coperture differenti.



La prima riguarda le richieste di finanziamento **fino a 25.000 euro**, per le quali è prevista una copertura del 100% sul capitale erogato e un'istruttoria semplificata da parte della banca sui soli requisiti formali.



Le altre due, invece, riguardano le richieste di finanziamento **fino a 800.000 euro** e **fino a 5 milioni** di euro, con percentuali di garanzia del Fondo PMI e la previsione di analisi economico-finanziarie da parte della banca differenziate.

Dopo aver esaminato gli aspetti generali relativi a tutte e tre le suddette casistiche, nel capitolo 5 ci si soffermerà sui prestiti fino a 25.000 euro, per i quali l'annunciata semplificazione delle procedure di richiesta ha comportato la corsa agli istituti di credito da parte di tutti i soggetti che più stanno soffrendo la grave crisi di liquidità generata dal *lockdown* dell'emergenza Covid-19.

1. I soggetti ammessi

L'accesso al Fondo di garanzia per le PMI è ammesso ai lavoratori autonomi e ai professionisti dotati di partita IVA, nonché alle imprese che soddisfino i requisiti di PMI ossia che non superino:

- ↳ Un numero di dipendenti di 499 unità;
- ↳ Un attivo patrimoniale di 43 milioni di euro;
- ↳ Un fatturato di 50 milioni di euro.

Per quanto riguarda le **imprese**, è necessario che le stesse siano iscritte al Registro imprese, mentre per i **professionisti** il requisito è rappresentato dall'iscrizione ad ordini professionali o ad associazioni professionali incluse nell'apposito elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico¹.

Si dovrebbe quindi concludere che anche l'**associazione professionale** (quale ad esempio lo studio associato di commercialisti, avvocati, etc...) iscritta in uno degli albi professionali abbia diritto al rilascio della garanzia.

D'altra parte le associazioni professionali producono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 Tuir, anche se imputato ai soci in forza del principio di trasparenza di cui all'art. 5, co. 3, lett. c) Tuir.




Inoltre, come verrà di seguito approfondito, la misura include anche i **soggetti costituiti dopo il 1 gennaio 2019**: tale precisazione si è resa necessaria in quanto i valori da assumere come riferimento per il calcolo dell'importo massimo delle garanzie e delle somme erogabili fanno riferimento ai risultati conseguiti nell'anno 2019.

¹ Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 5-bis, del DL 69/2003 rientrano anche i professionisti non ordinistici.

2. Il merito creditizio

La garanzia è concessa anche in favore dei richiedenti i quali, alla data di presentazione della richiesta di accesso alla garanzia presentino esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "**inadempienze probabili**" o "**scadute o sconfinanti deteriorate**" ai sensi del paragrafo 2, Parte B della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del **31 gennaio 2020**.



All'agevolazione sono ammesse anche le imprese che, in data successiva al **31 dicembre 2019**, sono state ammesse alla procedura del **concordato con continuità aziendale** di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero che abbiano stipulato **accordi di ristrutturazione** ai sensi dell'articolo 182-bis o, ancora che abbiano presentato un **piano attestato** di cui all'articolo 67 del predetto decreto².



OSSERVA - di converso, risultano escluse le imprese che presentino esposizioni classificate come "**sofferenze**" o che, già **prima del 31.12.2019**, fossero classificate come "**inadempienze probabili**" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "**imprese in difficoltà**" ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Le inadempienze probabili

Secondo Banca d'Italia, si definiscono "inadempienze probabili" le esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze) per le quali la banca valuta improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie.

Le sofferenze

Si definiscono "crediti in sofferenza" quelli la cui riscossione non è certa nell'ammontare e nelle scadenze; in sostanza, il debitore si trova in stato permanente di insolvenza (situazione più grave della temporanea difficoltà finanziaria). Tale condizione è sufficiente per la segnalazione alla Centrale Rischi che, in linea generale, non precluderà l'accesso a nuovi prestiti.

² Salvo casi specifici indicati all'art. 14, lett. f del Decreto.

L'impresa in difficoltà

Si definisce "in difficoltà" l'impresa che non sia in grado, con le proprie risorse o con quelle dei propri azionisti/proprietari o creditori o mediante intervento delle pubbliche autorità, di contenere perdite, ricadendo quindi nel collasso economico nel breve o nel medio periodo.



ESEMPIO

Ad esempio, nel caso di società a responsabilità limitata, tale situazione si verifica qualora la società abbia perso più della metà del capitale sociale, di cui una quota corrispondente ad un quarto del capitale si sia generata nel corso degli ultimi dodici mesi.

Anche qualora non ricorra tale condizione, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà quando siano presenti i sintomi caratteristici di uno stato di difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità produttiva, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.

2.1 Il caso: soggetti con debiti deteriorati



Secondo il diritto bancario, per credito deteriorato deve intendersi il credito per cui risulti una rata scaduta e non pagata da più di 90 giorni. L'art. 13, comma 1, lett. g), prevede che le garanzie non saranno concesse a chiunque abbia un credito "deteriorato" alla data del 31 gennaio 2020.



Tale vincolo tuttavia non è presente nella successiva lettera m), che tratta, come detto, i soli finanziamenti per importi non superiori a 25.000 euro, dovendo quindi concludere che la garanzia del 100% verrà concessa anche ai soggetti con rate arretrate.



Nella pratica, anche qualora il Fondo PMI autorizzi il rilascio della garanzia, che sarà pressoché automatico, spetterà alla banca poi decidere se erogare o meno il finanziamento, soprattutto nel caso in cui vi sia un precedente credito deteriorato vantato dal medesimo istituto.

In ogni caso, prima di procedere con l'erogazione delle somme, la banca aprirà una pratica di fido, seppur semplificata, con cui verificherà:

- l'iscrizione al Cerved del soggetto richiedente;
- la presenza di segnalazioni negative presso il CRIF;
- nel caso di soggetto già cliente correntista, il cd. "andamentale", ossia se e come il soggetto abbia adempiuto alle proprie obbligazioni precedenti.

Ciò in quanto la garanzia copre la sola quota capitale del finanziamento erogato. Nel capitolo successivo infatti verranno approfonditi gli ulteriori costi del finanziamento che, in caso di inadempienza da parte del debitore, non saranno coperti dalla garanzia pubblica.



Si tenga inoltre presente che per quanto riguarda le società, l'articolo 13, co. 1, lett. m) del Decreto Liquidità (finanziamenti fino a 25.000 euro) non prevede la valutazione del merito creditizio. Tuttavia, il Decreto non deroga alle disposizioni ordinarie in materia di vigilanza bancaria, pertanto, sia le dichiarazioni del Presidente dell'ABI, sia la stessa circolare dell'ABI³, fanno ritenere che, anche per il finanziamento *under* 25.000 di cui alla lettera m), la banca provvederà ad effettuare l'istruttoria, seppur minima e semplificata. Ciò potrebbe determinare anche valutazioni sui soci.



Invece, per i finanziamenti non coperti dalla garanzia al 100% (quelli over 25.000) dovrebbe trattarsi di una pratica analoga a quelle tipiche degli affidamenti ordinari.

³ Circolare Prot. UCR/ULS/000686 del 9 aprile 2020.

3. L'importo delle garanzie concesse dallo Stato ed i costi del finanziamento

Il potenziamento del Fondo di garanzia consente l'erogazione di finanziamenti a favore delle PMI nelle seguenti misure:

per importi fino a 25.000 euro, il prestito sarà coperto al 100% da garanzia da parte dello Stato;

per importi fino a 800.000 euro, previa valutazione del merito di credito, è prevista una garanzia a copertura fino al 100%, di cui però il 90% da parte dello Stato e il 10% da parte di Confidi;

per importi fino a 5.000.000 di euro, previa valutazione del modulo economico-finanziario pre-crisi, la garanzia massima sarà pari al 90%



Inoltre, per gli **investimenti immobiliari** effettuati nei settori **turistico-alberghiero** ed in **attività immobiliari**, la cui durata minima sia 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.



Ulteriori misure agevolative sono inoltre concesse alle imprese operanti nei **settori** e nelle **filieri particolarmente danneggiate dall'emergenza Covid-19**: per esse, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti.

Per i finanziamenti di importi superiori a 25.000 euro occorrerà rispettare (e quindi verificare) ulteriori limiti in quanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c), l'importo massimo del finanziamento non potrà superare alternativamente i seguenti valori:

- il **doppio della spesa salariale** annua sostenuta dal beneficiario per l'anno 2019 o per l'ultimo anno disponibile⁴: tale importo include anche gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'Impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti;
- il **25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019**: come già rilevato in numerosi commenti, tale vincolo impone che siano esclusi dall'agevolazione i soggetti, quali probabilmente le start-up, che non abbiano fatturato alcuna operazione nel 2019. Pur in presenza di soli costi (di outsourcing, per i dipendenti, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, per l'acquisto di macchinari, etc...) non si può ritenere che anche le start-up non abbiano risentito delle misure del *lockdown*, dovendo quindi concludere che si sia trattato di una "dimenticanza" normativa, così come per tutti gli altri soggetti (non start-up) che, per diversi motivi legati alla natura o all'andamento della propria attività, non abbiano emesso fatture nell'anno 2019;
- il **fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento** nei successivi **18 mesi**, nel caso di PMI, e nei successivi **12 mesi**, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario.

Viene inoltre precisato che i valori del fatturato e dei costi del personale da assumere sono rispettivamente quelli realizzati e sostenuti **in Italia** da parte dell'Impresa o del Gruppo di appartenenza (su base consolidata).

Preme evidenziare che l'importo massimo calcolato dovrà tener conto **di tutte le richieste** presentate anche a diversi istituti di credito, sicché **l'importo cumulato** degli stessi non dovrà superare il predetto limite.

Si tenga inoltre ben presente che tutto quanto sopra detto fa sempre riferimento alla **sola quota capitale** e non anche alla quota interessi⁵, il cui importo è rimesso alla libera contrattazione tra le parti, ed agli ulteriori costi di istruttoria ed altre commissioni dovute⁶.

⁴ Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

⁵ La banca deve applicare un tasso di interesse "che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione" e che non dovrà superare il Rendistato tra 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi maggiorato della differenza tra costo della raccolta bancaria e costo dei titoli di Stato più uno spread dello 0,2%. Secondo i dati Abi, a gennaio 2020 il tasso era dell'1,87% per nuovi prestiti alle



ESEMPIO

Ipotizziamo che un soggetto ottenga un finanziamento per un importo pari a Euro 10.000, su cui verrà applicato un tasso di interesse annuo dell'1,5%. Assumiamo quindi che il richiedente risulti insolvente a partire dalla prima rata prevista dal piano di ammortamento. In tal caso, l'istituto di credito chiederà l'intervento del Fondo di garanzia, il quale provvederà a rimborsare l'intera quota capitale, assumiamo, ad esempio, dopo 12 mesi dall'erogazione. Tale rimborso non terrà conto dell'ulteriore credito vantato dalla banca a titolo di interessi capitalizzati (pari a circa 463 euro su un periodo di tempo inizialmente stimato in 72 mesi), che rimarrebbero pertanto scoperti.

Questa è una delle ragioni per cui le banche, anche nei casi di garanzia pari al 100% della quota capitale, effettueranno comunque una preventiva fase di istruttoria prima di procedere con l'accredito delle somme garantite.

3.1 Il caso: utilizzo delle garanzie su prestiti precedenti

Le garanzie possono essere utilizzare a copertura di nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito (art. 1, comma 2, lett. g) e art. 13, comma 1, lett. m)).

Tuttavia, l'**art. 13, comma 1, lett. p)**, prevede che:

- ↳ *“La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020”.*



NOTA BENE - la **rinegoziazione** di posizioni debitorie precedenti è ammessa a condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di un credito aggiuntivo **che superi di almeno il 10%** l'importo del debito oggetto di rinegoziazione.

imprese sotto il milione e dello 0,77% per cifre superiori, con una media dell'1,26% a febbraio (dati variabili a seconda della durata del prestito, dell'istituto di credito e della tipologia di cliente).

⁶ Le commissioni annuali dovute dalle Imprese per il rilascio della garanzia sono dovute nella misura di (in rapporto all'importo garantito) 25 punti base durante il 1° anno, 50 punti base durante il 2° e 3° anno, 100 punti base durante il 4°, 5° e 6° anno.

**ESEMPIO**

Nel caso in cui il soggetto chieda alla propria banca l'erogazione di un nuovo finanziamento con rilascio della garanzia da parte del Fondo PMI e che sia intestatario, presso la medesima banca, di un fido pari a 15.000 euro, la banca potrà erogare un nuovo finanziamento purché l'importo minimo di quest'ultimo sia pari a Euro 16.500 (= 15.000+15000x10%). In tal caso, la condizione è che la medesima banca trattenga in via prioritaria 15.000 euro per coprire il credito in bianco già in essere, così che il beneficio per il richiedente in termini di liquidità sarà pari a soli 1.500 euro.

4. Vincoli di destinazione dei finanziamenti ottenuti

Una volta ottenuto il finanziamento da parte della banca, occorrerà prestare attenzione all'impegno che il richiedente farà delle stesse in quanto è previsto che la banca possa effettuare controlli per verificarne il corretto impiego.

La disciplina per le PMI è certamente più ampia rispetto a quella prevista per le grandi imprese per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. n), "il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia".

Per le piccole e medie imprese invece non è stato disposto nulla di specifico dalla norma, dovendo comunque ritenere legittimo l'impiego delle somme nell'ambito **dell'attività operativa**.



Ad esempio: liquidità, pagamento di stipendi, fornitori, etc...

Quasi certamente sarà ritenuto ammesso l'impiego delle somme per il pagamento di imposte, ritenute e contributi, mentre uno dei temi più dibattuti è quello del possibile utilizzo delle predette somme a copertura di scoperti precedenti.

Come verrà approfondito nel capitolo 5, per i finanziamenti fino a 25.000 euro tale utilizzo dovrà essere documentato e attestato dal beneficiario o dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, prevedendo altresì la possibilità da parte della banca di poter effettuare delle verifiche durante il periodo di ammortamento.

5. Prestiti fino a 25.000 euro

Tra le misure di accesso al Fondo di garanzia per le PMI, il Decreto Liquidità ha previsto una particolare procedura per i **nuovi** finanziamenti di **importi non superiori a 25.000 euro**. In particolare, per venire incontro alle esigenze di liquidità dei soggetti che più stanno subendo i danni generati dall'emergenza Covid-19, il Governo ha previsto una **procedura semplificata** per l'ottenimento della garanzia del 100% sulle somme richieste a titolo prestito agli istituti bancari.



Il Fondo rilascerà la garanzia previa verifica dei soli requisiti formali – diversamente dall'erogazione delle somme, che invece sarà soggetta ad istruttoria, seppur semplificata, da parte delle banche secondo la propria *policy* interna.

5.1 I limiti all'erogazione dei finanziamenti

Le principali caratteristiche della misura in commento sono quindi le seguenti:

- Deve trattarsi di **finanziamenti nuovi**, per cui la norma offre la seguente definizione: “si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato”;
- I suddetti finanziamenti potranno essere rilasciati **a favore di PMI** (fino a 499 dipendenti) e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività d'impresa⁷ sia stata **danneggiata** dall'emergenza Covid-19. Tale danno dovrà essere certificato mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000;
- l'inizio del rimborso della quota capitale non può avvenire prima che siano trascorsi 24 mesi dall'erogazione e la durata può essere fissata in un minimo di **72 mesi**;

⁷ Sul punto si rileva un'anomalia nel testo normativo: il rinvio alla sola attività di impresa appare inesatto se si considera che l'ambito soggetto dei beneficiari include anche gli esercenti arti o professioni.

- l'importo non può superare il **25% dell'ammontare dei ricavi** del beneficiario come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, non potrà essere superiore a **€ 25.000**.



ESEMPIO

Assumendo come dato disponibile quello dei ricavi 2018, pari a 35.000, l'importo massimo erogabile coperto da garanzia sarà pari a 8.750 (=25% di 35.000).

Per ottenere i suddetti finanziamenti, il richiedente dovrà predisporre:

- ✓ il modulo di **richiesta del finanziamento** messo a disposizione dai singoli istituti di credito;
- ✓ il modulo di **richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI**, disponibile sul sito dello stesso Fondo www.fondidigaranzia.it, nella sezione Modulistica ("Allegato 4-bis").



I suddetti documenti, unitamente al documento di identità del richiedente, dovranno essere trasmessi mediante casella email o PEC all'istituto di credito presso cui si intende attivare la procedura.



ESEMPIO: soggetti costituiti a partire dal 1 gennaio 2019

Per i soggetti costituiti a partire dal 1 gennaio 2019, come detto, il limite dei ricavi dovrà essere assunto dalla documentazione disponibile e ritenuta idonea dal soggetto richiedente per determinare il massimo importo erogabile. In tal caso, infatti, i soggetti neo-costituiti non avranno alcuna dichiarazione fiscale presentata né bilancio approvato disponibili e, pertanto, potrebbero essere ritenute valide le scritture contabili e le fatture emesse, senza che oltretutto sia richiesto dalla norma di effettuare alcun ragguglio ad anno.

Si tenga inoltre presente che per accedere al finanziamento è richiesto che l'**attività** sia stata **danneggiata** dalle misure restrittive per il contenimento dell'emergenza Covid-19, e quindi è necessario che vi sia anche una coerenza temporale tra l'inizio dell'attività e gli effetti negativi dei provvedimenti di contrasto al Covid-19.

**ESEMPIO: il soggetto forfettario**

Da un punto di vista soggettivo, anche il richiedente che abbia adottato il regime forfettario di cui alla L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89, può ottenere l'accesso al fondo. Tuttavia, si deve tener conto del fatto che in tal caso l'importo massimo del finanziamento erogabile potrà ammontare ad euro 16.250, ossia, il 25% di 65.000 (limite di ricavi per l'applicazione del regime agevolato in esame).

**ESEMPIO: corrispettivi al netto o al lordo dell'IVA?**

Per i prestiti **superiori a 25.000**, la disposizione fa riferimento al fatturato e ai corrispettivi. Solitamente i corrispettivi assumono rilevanza al lordo dell'Iva, quindi prima ancora di effettuare l'operazione di scorporo del tributo. La formulazione della norma è lacunosa e non essendosi verificata nel corso dell'anno alcuna variazione delle aliquote, l'una o l'altra scelta sarà sostanzialmente neutra. I dubbi più rilevanti sembrano riguardare i commercianti che si avvalgono della ventilazione dei corrispettivi. In tale ipotesi considerare i corrispettivi lordi o netti dall'Iva può determinare risultati differenti.

Nel calcolo devono inoltre essere considerate le operazioni fuori campo Iva per carenza del requisito della territorialità con obbligo di fatturazione. Non si dovrebbe invece tener conto delle operazioni fuori campo Iva per carenza del requisito oggettivo, cioè quelle operazioni che non costituiscono né cessioni di beni né prestazioni di servizi ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972.

Tali considerazioni rilevano anche ai fini delle richieste di prestiti inferiori a 25.000 laddove il soggetto richiedente, costituito dopo il 1 gennaio 2019, molto probabilmente si troverà a dover esaminare le operazioni poste in essere come risultanti dalle fatture emesse.

5.2 La Procedura: compilazione del modulo e dell'Allegato 4-bis del MISE

A partire dal giorno 17 aprile 2020, è possibile presentare la domanda per l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI gestito dal MedioCredito Centrale (MCC) direttamente sul portale e mediante la modulistica indicata dal MISE e messa a disposizione sul sito www.fondidigaranzia.it, nella sezione "Normativa e Modulistica" > "Consulta e scarica la modulistica" > **Allegato 4-bis**. Tale modulo, come già detto, si riferisce alla sola richiesta di rilascio della garanzia; di seguito, verranno esaminate le sezioni che lo compongono nonché la relativa compilazione.



Per quanto riguarda le modalità di **trasmissione**, benché sia data facoltà di consegna *brevi manu* o mediante email, si deve tener presente che la dotazione finanziaria aggiuntiva del Fondo, che ammonta a soli 1.729 miliardi, potrebbe risultare insufficiente rispetto al numero di richieste presentate. In tal caso, assumerebbe enorme rilievo l'**ordine di presentazione** delle domande. Considerato che la banca funge da intermediario tra il Fondo ed il beneficiario, sarebbe preferibile che quest'ultimo riuscisse ad attribuire **data certa** all'atto di invio della documentazione (A/R, canale PEC del mittente e del destinatario, fax, etc...).

Dati anagrafici

In questa sezione occorre indicare i dati del soggetto richiedente, scegliendo tra le due seguenti caselle

- In qualità di legale rappresentante dell'impresa (denominazione e ragione sociale).....iscritta al Registro delle imprese con codice fiscale, costituita in data e con sede legale in,
- In qualità di persona fisica esercente attività d'impresa, arti o professioni con P.Iva n.....iscritta in data e residente in

- ⇒ nel primo caso, se si tratta di impresa,
- ⇒ nel secondo di autonomo o professionista.



Si ritiene che la seconda casella dovrà essere barrata anche nel caso in cui il soggetto richiedente sia un'associazione professionale, indicando il numero di partita IVA della stessa.

Autocertificazione

Nei punti da 1 ad 11 il richiedente andrà a dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni necessarie per l'ottenimento del finanziamento:

- **punto 12:** indicare il codice ATECO che individua la tipologia di attività svolta;
- **punto 13:** indicare i motivi per cui si richiede il rilascio della garanzia sul finanziamento. Come sopra detto, considerato che le somme potranno essere liberamente utilizzate nell'ambito della propria attività, è possibile ad esempio compilare il campo come segue: liquidità, pagamento dipendenti, pagamento fornitori, etc...

- **punto 15:** fornire i dati che la banca dovrà assumere per il calcolo del limite del 25% dei ricavi, nonché l'anno di riferimento e da quale documentazione (bilancio o ultima dichiarazione) gli stessi risultino⁸. Per i soggetti costituiti dal 1 gennaio 2019 occorrerà invece autocertificare l'ammontare dei ricavi 2019 come risultanti da "altra idonea documentazione" (sul punto, si veda il capitolo 5.1).
- **punto 17:** indicare gli ulteriori aiuti pubblici di cui il soggetto ha beneficiato, ma solo tra quelli adottati nell'ambito delle misure di contenimento della pandemia Covid-19.

Inoltre, si fa presente che



al punto 7, il sottoscrittore dovrà dichiarare di *"di impegnarsi a trasmettere al Gestore del Fondo ovvero al soggetto richiedente tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientati all'accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta"*



al punto 10, invece, è prevista la facoltà da parte del soggetto finanziatore di trasmettere *"la corrispondenza relativa ai supplementi di istruttoria per l'ammissione alla garanzia al soggetto richiedente"*

Scheda 2

L'allegato "Scheda 2" al modulo di autocertificazione permette al soggetto richiedente di indicare il possesso dei requisiti dimensionali per l'accesso e deve essere compilato in tre punti:

1. Tipo di impresa: autonoma (con al più il 25% di partecipazioni o diritti di voto), associata (con partecipazioni o diritti di voto dal 25% al 50%) e/o collegata (con partecipazioni o diritti di voto superiori al 50%);

⁸ Per la richiesta di accesso alla garanzia, non è necessario allegare i documenti in quanto già in possesso della Pubblica Amministrazione e, quindi, del Fondo PMI. Ciò non toglie che la banca possa richiederne l'allegazione, come da segnalazioni già pervenute.

2. Dati dimensionali:

- il numero di soggetti occupati, ossia il numero di unità-lavorative-anno (ULA);
- il "fatturato", con la specifica che, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, tale dato sarebbe desumibile anche dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata; si precisa che il riferimento al fatturato (e non ai ricavi) in questo caso deve essere assunto per determinare la sola dimensione dell'impresa e non dell'ammontare della garanzia;
- il totale di bilancio, dovendo intendersi per tale il totale dell'attivo patrimoniale (per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, la predetta informazione è desunta dal prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile). Tale dato è facoltativo e deve essere valorizzato solo "qualora i dati relativi agli occupati e al fatturato non siano sufficienti a determinare la dimensione dell'impresa".

3. Dichiarazione da parte del richiedente che si qualifica come:

Microimpresa:

- a) meno di 10 occupati, e
- b) un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Piccola Impresa:

- a) meno di 50 occupati, e
- b) un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Media Impresa:

- a) meno di 250 occupati, e
- b) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Mid Cap: l'impresa, diversa dalle PMI, con meno di 500 occupati.

Grande Impresa: diversa dalle precedenti. La perdita della qualifica di PMI si verifica nel caso di superamento di una delle soglie avviene per almeno due esercizi consecutivi⁹.

⁹ ai sensi di quanto disposto dall' art. 4 comma 2 della Raccomandazione 2003/361/CE,

5.3 Il caso: documenti per la prima fase di istruttoria

Posto che, come detto l'autocertificazione sopra esaminata è richiesta per il solo rilascio della garanzia, l'istituto di credito, al quale è data facoltà di erogare o meno le somme garantite, potrà invece necessitare di ulteriori documenti da esaminare per effettuare la propria fase istruttoria. Ad esempio, potranno essere richiesti¹⁰:

- le ultime due dichiarazioni dei redditi e IVA, completi delle ricevute telematiche di presentazione;
- situazione patrimoniale ed economica relativa alle ultime due annualità disponibili (al 31.12.2017 e 31.12.2018);
- situazione patrimoniale ed economica al 31.12.2019 su base presuntiva;
- prospetto dei ricavi e degli esborsi finanziari che si prevede di realizzare e sostenere sino al 31.12.2020;
- Durc in corso di validità e DM10 INPS (in presenza di dipendenti);
- Prospetto dei finanziamenti e affidamenti bancari in essere con altri istituti diversi da quello a cui è stata presentata la richiesta;
- Per i professionisti, certificato di iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza.

5.2 Il rimborso dei finanziamenti



Per la restituzione i prestiti inferiori a 25 mila euro la norma prevede che l'inizio del rimborso del capitale avvenga non prima di **24 mesi** dall'erogazione (pre-ammortamento dei soli interessi) e che la durata del periodo di ammortamento sia fissato fino a **72 mesi** (6 anni)¹¹.



OSSERVA - i due periodi, di 24 e 72 mesi, **non** sono **cumulabili** ma il secondo include il primo.

¹⁰ Il Fondo di garanzia PMI invece non avrà necessità di richiedere l'allegazione di tali documenti in quanto già in possesso della Pubblica Amministrazione.

¹¹ Il periodo di 6 anni previsto per il rimborso appare del tutto inadeguato se si considera che nella prassi il rimborso dei finanziamenti può arrivare fino a 10 anni.



ESEMPIO: calcolo dei 72 mesi per la restituzione delle somme

Per i prestiti concessi a giugno 2020, il rimborso non potrà avvenire prima di giugno 2022, ma dovrà essere completato entro giugno 2026 (e non 2028!!)



Un passaggio fondamentale della norma, nonché dell'autodichiarazione resa mediante l'Allegato 4-bis (punto 6), riguarda il caso in cui il debitore non rimborsi il finanziamento. In tale ipotesi, l'ente finanziatore escute la garanzia al Fondo e quest'ultimo si surroga nei diritti della banca nei confronti del debitore.

Per effetto degli articoli 2, co. 4, e 3, co. 3, del D.M. 20 giugno 2005 (GU n. 152, del 02.07.2005) e delle norme da questi richiamate, art. 67 D.p.r. 43/1988 ed art. 17 D.lgs 46/1999, il Fondo procede al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo. Si noti anche che nel caso di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, ciò non comporta la scomparsa dei debiti rimasti insoddisfatti¹², dei quali sono chiamati a rispondere i soci nei limiti di quanto percepito in base al bilancio finale di liquidazione, nonché i liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa

¹² Cass. SS.UU., sent. 12.03.2013, n. 6070.